



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione seconda

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Andrea GIBELLI | Presidente Rel. |
| 2) Dott. Mauro BERNARDI | Giudice |
| 3) Dott. Laura DE SIMONE | Giudice |

nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdeciesc.p.c. promosso da:

POLI VINCENZO

Con gli Avv. E. Delnevo e C. Marcante
RECLAMANTE

Contro

BALLARINI PAOLO & FIGLI spa

Con l'Avv. P. Cenna e M. De Bellis
CONVENUTA

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Poli Vincenzo, residente in Bozzolo, ha proposto reclamo avverso ordinanza del G.E. in data 12/6/13 nel procedimento n. 340/13 R.E. esponendo:

- 1) di aver lavorato alle dipendenze della società Ballarini Paolo & Figli spa dal 1992 al dicembre 2013;
- 2) che la Ballarini spa aveva presentato al Tribunale di Mantova ricorso ex art. 669 sexies c.p.c. e 671 c.p.c. per sequestro conservativo ante causam con richiesta di decreto inaudita altera parte convenendo in giudizio l'odierno reclamante perché fossero sottoposte a sequestro tutte le somme dovute dal Poli fino alla concorrenza di E 3.000.000,00, danno presunto vantato dalla società odierna convenuta;
- 3) che nel frattempo il dipendente, rimasto privo di mezzi di sostentamento, aveva chiesto al datore di lavoro la corresponsione delle retribuzioni derivanti dalla propria attività lavorativa relative alle mensilità di dicembre 2012 ed il trattamento di fine rapporto, il tutto con esito negativo;
- 4) che, perdurando il diniego della Ballarini spa, il Poli si era rivolto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale aveva emesso diffida accertativa per crediti patrimoniali nei confronti della Ballarini spa ex art. 12 D. Lvo 124/04 e aveva inviato al dipendente la copia

- dei cedolini di paga inerenti la mensilità di dicembre 2012, la tredicesima ed il trattamento di fine rapporto;
- 5) che, con provvedimento del 21/2/13, il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro aveva accolto parzialmente la richiesta di sequestro conservativo avanzata da Ballarini spa limitatamente ad € 550.000,00;
 - 6) che, all'udienza del 29/5/13, avanti al Tribunale di Mantova in funzione di Giudice dell'esecuzione il Poli aveva precisato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 545 e 678 c.p.c., il sequestro risultava ammissibile nel limite massimo di un quinto e pertanto richiedeva che il sequestro, se convalidato, fosse ritenuto ammissibile nel limite di 1/7 in quanto egli era disoccupato e, a seguito di sentenza di divorzio, doveva provvedere al pagamento degli alimenti nei confronti del figlio minore nella misura di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
 - 7) che, a scioglimento della riserva, il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice dell'esecuzione aveva emesso il provvedimento reclamato convalidando e dichiarando esecutivo il sequestro conservativo sull'interessa delle somme di cui la Ballarini spa era debitrice verso Poli Vincenzo a titolo di retribuzioni e TFR, adducendo a fondamento della propria motivazione giurisprudenza risalente al 2003.

Ciò premesso Poli Vincenzo chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“revocare il provvedimento del Tribunale di Mantova in funzione di Giudice delle esecuzioni mobiliari emesso in data 12/6/13 nel procedimento n. 340/13 R.E. depositato in cancelleria e notificato in medesima data e conseguentemente autorizzare il sequestro conservativo in favore della Ballarini Paolo & Figli spa nel limite di un settimo per i motivi sopra esposti o, in subordine, nel limite massimo di un quinto adottando ogni conseguente provvedimento previsto dall'ordinamento giuridico. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compenso agli avvocati”.

Si costituiva ritualmente la società convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piacca all'Ill.mo Tribunale di Mantova in composizione collegiale ogni altra istanza avversaria respinta così giudicare,

in via pregiudiziale

dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza del reclamo ex adverso spiegato per la non reclamabilità del provvedimento impugnato e conseguentemente respingere ogni domanda in esso contenuta, per tutte le ragioni sopra esposte nonché per carenza dei presupposti di legge

Confermare integralmente l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Mantova Dott. Bruno Guaraldi in data 12.6.2013

In via preliminare:

dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza del reclamo ex adverso spiegato per genericità dei motivi, per assenza dei requisiti e presupposti di legge nonché per tutte le ragioni sopra esposte e conseguentemente respingere ogni domanda in esso contenuta, confermare integralmente l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Mantova Dott. Bruno Guaraldi in data 12.6.2013

In via principale

Respingere integralmente il ricorso di controparte per tutti motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa e per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Mantova Dott. Bruno Guaraldi in data 12.6.2013

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio Giudicante dovesse ritenere fondate le contestazioni di controparte, si insta per la limitazione del sequestro conservativo nella misura

di minor pregiudizio per Ballarini spa ed in ogni caso nella misura massima di un quinto delle somme trattenute.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge.”

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Il reclamo è inammissibile dovendosi condividere la tesi della convenuta.

Anzitutto, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte con decisione richiamata anche dalla difesa della convenuta “... va richiamata la consolidata giurisprudenza in tema di sequestri, formatasi anteriormente all'introduzione del procedimento cautelare uniforme, secondo cui l'attuazione di tali misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla regolarità e validità del sequestro appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito e non al giudice dell'esecuzione (Cass. 20/4/93 n. 4635; 8/2/92 n. 1407; 11/1/98 n. 26; 28, 29 e 30; 30/1/76 n. 319; 20/5/69 n. 1784). Tale orientamento va confermato anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, in quanto l'art. 669 duodecies c.p.c., che regola l'attuazione dei provvedimenti cautelari, fa salva la normativa sui sequestri (art. 670 e segg. c.p.c.) in base alla quale si è formata la giurisprudenza ricordata, mentre l'abrogazione della disciplina della convalida non ha sottratto al giudice del merito, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ogni competenza sul sequestro già disposto: infatti l'art. 669 decies prevede che, nel corso dell'istruzione, il giudice istruttore della causa di merito possa, su istanza di parte, modificare o revocare il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, qualora si verificano mutamenti nelle circostanze, mentre lo stesso art. 669 duodecies, con disposizione di chiusura avente carattere generale, applicabile (art. 669 quaterdecies) anche ai sequestri, stabilisce che ogni altra questione in ordine all'attuazione della misura cautelare, diversa da quelle in precedenza esaminate nel medesimo articolo (concernenti le mere difficoltà materiali insorte nel corso dell'esecuzione: art. 610 c.p.c.), va proposta nel giudizio di merito. Ne discende che le contestazioni mosse in ordine all'esecuzione del sequestro non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma conservano la loro natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice del merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento. In base a tale disciplina, e tenuto conto anche del rinvio del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies contro le ordinanze che abbiano concesso o negato un provvedimento cautelare, non sussiste neppure il pericolo, paventato dal ricorrente, che, contrariamente allo spirito della riforma, provvedimenti cautelari invalidi, o irregolarmente eseguiti, possano permanere in vigore durante il tempo necessario per svolgere il giudizio ordinario sul merito.” (Cass. Civ. Sez. III 12/12/03 n. 19101, in motivazione, e confermata da Cass. Civ. Sez. IV 6/3/13 n. 5582, che però sottolinea come le considerazioni di cui sopra relative alla potestas decidendi assegnata all'organo giudiziario da cui promanava l'ordinanza impugnata devono oggi confrontarsi con la nuova struttura bifasica delle cause oppositive secondo il sistema introdotto dalla l. n. 52/06).

Esulava quindi dalla competenza del Giudice dell'esecuzione, non trattandosi di mera difficoltà materiale insorta nel corso dell'esecuzione, pronunciarsi sulla questione dovendosi ritenere competente sul punto il Giudice del merito.

Qui però non si tratta di affrontare la questione della competenza non sottoposta all'esame del Giudice del reclamo.

Si tratta invece di prendere posizione in ordine al problema della reclamabilità dei provvedimenti resi in sede di attuazione delle misure cautelari.

Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, poiché l'art. 669 terdecies c.p.c. consente il reclamo esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o negato un provvedimento cautelare, non sono reclamabili le decisioni emesse ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., trattandosi di pronunce prive di qualsivoglia contenuto decisorio, volte esclusivamente a precisare le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare già emesso (per tutte Trib. Torino Sez. IX 2/12/05).

In particolare si è condivisibilmente sostenuto che i provvedimenti di attuazione non hanno natura cautelare bensì natura esecutiva evidenziando che, proprio perché la cautela è una sola e il provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. ne è soltanto l'appendice esecutiva, deve escludersi che anche il relativo provvedimento "accessorio" sia reclamabile (Trib. Bologna Sez. II 20/11/07).


Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.

L'esistenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione giustifica la compensazione delle spese.

IL CASO.it
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo.

Spese compensate.

Mantova 22/8/13.


IL PRESIDENTE Est.
Dott. Andrea Gibelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 SET. 2013

IL CANCELLIERE

